

Relazione

al Consiglio Regionale della Liguria

ed

al Parlamento Nazionale

sull'attività svolta nell'anno

2002

PAGINA BIANCA

Piano di distribuzione

La Relazione del Difensore Civico regionale va inviata annualmente, entro il 31 marzo, al Presidente ed ai membri del Consiglio Regionale (art. 8 L.R. 5 agosto 1986 n. 17).

Altrettanto per quanto riguarda i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati (art. 16 della Legge 15 marzo 1997, n. 127, modificata dalla Legge 191/98).

Il testo della Relazione viene anche inviato al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori regionali, a tutti gli Enti derivati dalla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere ed alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti sul territorio.

La Relazione è altresì destinata alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane oltre che alle Amministrazioni periferiche dello Stato, agli Enti assistenziali e previdenziali, alle Agenzie pubbliche di servizio, all'Università ed alle Autorità scolastiche.

Per quanto di interesse la Relazione è inviata anche alle Magistrature ed alle Associazioni di volontariato che operano a tutela dei cittadini, dei consumatori e per prevenire eventuali situazioni di bisogno.

Ringrazio quanti hanno collaborato al fine della raccolta e della classificazione dei documenti e della legislazione.

Ringrazio anche gli Organi di stampa e di informazione che hanno sempre testimoniato lo sforzo compiuto nei confronti dei cittadini più deboli e bisognosi.

Presentazione

Le questioni che rilevano con più forte evidenza nel dibattito politico e culturale del nostro tempo sono la riforma delle Istituzioni, la riforma dello Stato sociale e l'adeguamento al processo di internazionalizzazione e di integrazione europea.

Questa relazione muove dalla considerazione che dal 1990 ad oggi la legislazione è stata improntata sempre più alla logica del federalismo amministrativo, *al riconoscimento dei diritti di partecipazione e di trasparenza e dei doveri ed obblighi di semplificazione, tempestività ed efficienza da parte dei pubblici uffici.*

Ciò attraverso un percorso molto articolato che ha visto:

1. Le Regioni (antesignane con gli Statuti dei primi anni '70 dei principi di partecipazione e di programmazione) andare via via consolidando e perfezionando l'istituto del Difensore Civico, svolgendo con ciò un'azione di anticipazione, di supplenza e di sperimentazione che oggi costituisce un paradigma di riferimento;
2. A livello internazionale la diffusione dell'Istituto dell'Ombudsman (pur con le diverse nomenclature e peculiarità) che è ormai presente in 75 Paesi del mondo, mentre l'Unione Europea si è data dopo Maastricht, nel 1995, il Mediateur Europeo per il quale tra l'altro "la cooperazione" con i Difensori Civici Nazionali e regionali è considerata "cruciale per una corretta applicazione del diritto comunitario".

Se si condivide l'opinione ormai generalizzata che l'Istituto del Difensore Civico costituisce sempre più il paradigma di riferimento, viene da pensare che effettivamente l'attività svolta da questa Difesa Civica non solo si è sempre caratterizzata per l'azione di affiancamento alle forme tradizionali del contenzioso e della giustizia amministrativa ma è tuttora così fortemente caratterizzata.

Semmai, come a suo tempo hanno messo in evidenza anche i miei predecessori¹, si impone di elevare la conoscenza e lo studio dell'Istituto sia a livello diffuso che verso le classi più informate (Scuola, Università, Associazioni culturali, volontariato ed altri settori).

¹ Che qui voglio ricordare nominativamente:

Dott. Domenico RICCOMAGNO dal 1977 al 1983

Dott. Pietro RIZZO dal 1983 al 1985

Dott. Luigi GALLERANI dal 1986 al 1992

Dott. Nicola PERRAZZELLI dal 1992 al 1997

Dott. Roberto SCIACCHITANO dal 1997 al 2002

D'altra parte proprio l'esperienza di questi primi mesi di attività mi porta a riflettere che la Difesa Civica non è affatto distante dalle cosiddette Autorità Amministrative Indipendenti ideate per evitare i pericoli di quella che qualcuno ha definito la "fuga dal controllo" (in corrispondenza alla privatizzazione di alcuni comparti dell'Amministrazione pubblica preposti all'erogazione di servizi di interesse collettivo) e con funzione di regolazione e di garanzia degli interessi dei consumatori.

Mi riferisco anche alla affermazione di quelle istanze "etiche" e degli organismi corrispondenti (ad esempio i Comitati di Bioetica), che si propongono per affrontare i problemi posti da una innovazione scientifica e tecnologica impetuosa e sovente inquietante, suggerendo criteri di analisi e di valutazione "etica" a tutela della vita, della salute, della dignità delle persone, in particolare per i soggetti più deboli, sensibili ed esposti.

Ricordo, infine, la ricerca di "riti alternativi" e di "forme di conciliazione nella risoluzione del contenzioso" che vanno affermandosi nel diritto privato come nella gestione di alcuni comparti dei grandi servizi collettivi (Sanità, Telecomunicazioni, ecc.)²

Nella Relazione che segue, certamente sovrabbondante, non ho voluto deliberatamente trascurare l'interessante materiale documentario esistente (che oggi trova così ordinata sistemazione) affinché risulti chiaro che, tenuto conto del nuovo modello di federalismo amministrativo e del nuovo assetto federale che va assumendo il nostro Paese, l'istituzione del Difensore Civico Nazionale non deve comportare la soppressione dei Difensori Civici Regionali o una sorta di sovraordinazione rispetto alle autonome discipline legislative delle Regioni.

Anzi, in ottemperanza ai valori e ai requisiti di sussidiarietà e di cooperazione deve essere previsto che il Difensore Civico Nazionale coordini la sua attività con quelli regionali e di loro si avvalga per l'esercizio delle funzioni nei confronti delle strutture periferiche dello Stato.

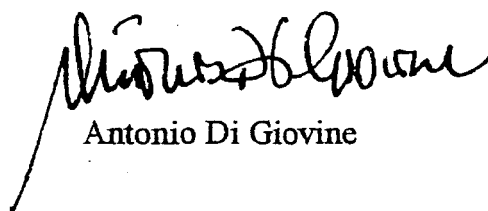
Solo così verrà interpretata ed attuata la mozione del Consiglio d'Europa - Congresso dei Poteri locali e regionali che a Strasburgo, nella sessione 15 - 17 giugno 1999, ha affermato, tra l'altro, che:

- (1) l'Istituto del Difensore Civico contribuisce, da un lato, a rafforzare il sistema di protezione dei diritti dell'uomo, dall'altro, a migliorare le relazioni tra l'amministrazione pubblica e gli utenti.
- (2) Senza interferire con l'attività esercitata dalle autorità giudiziarie, il Difensore civico protegge i diritti, gli interessi e le situazioni specifiche dell'individuo in rapporto agli atti e ai comportamenti della pubblica amministrazione.

² Ricorderò più avanti la mia partecipazione, quale Difensore Civico della Liguria, a taluni Comitati Etici Ospedalieri ed a quasi tutte le Commissioni Miste Conciliative esistenti nel settore della Sanità.

- (3) In funzione del decentramento amministrativo degli Stati e dei poteri autonomi conferiti alle collettività territoriali a diversi livelli (Stati, Lander, Cantoni, Regioni, Comunità autonome, Dipartimenti, Province, Comuni, ecc.) l'istituto del Difensore Civico a livello regionale (locale) mira a realizzare la protezione più vicina possibile dei cittadini.
- (4) Il controllo sulle autorità che esercitano un'attività diretta sugli amministratori e utenti dei servizi si rivela essere più profondo ed efficace a livello locale e regionale di quanto non lo sia a livelli più vasti (nazionale o europeo) perché questi ultimi hanno, prima di tutto, dei compiti di programmazione, di orientamento e di coordinamento.
- (5) Risulta chiaro che la vicinanza tra il Difensore Civico e il cittadino è vantaggiosa per quest'ultimo.

Mi auguro che le notazioni che seguiranno si dimostreranno utili non solo per valutare l'attività svolta ma, soprattutto, per agevolare la ricerca e l'approfondimento delle questioni legate al processo di riforma dell'ordinamento giuridico vigente



Antonio Di Giovine

Genova, 28 febbraio 2003

PAGINA BIANCA